

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER
L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE PER L'ESERCIZIO
DI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino, d'ora in avanti denominati
le Parti Contraenti,

considerata la peculiarità dei rapporti esistenti tra le
Parti Contraenti, nonché l'esiguità territoriale e la
particolare conformazione orografica della Repubblica di San
Marino,

desiderosi, nell'interesse reciproco e in vista
dell'ulteriore sviluppo delle relazioni in atto, di
assicurare alla Repubblica di San Marino la possibilità di
istituire in maniera autonoma propri servizi aerei
internazionali di linea idonei a consentire anche sul piano
giuridico il superamento dell'attuale inadeguata situazione
in cui si trova in questo settore la Repubblica di San
Marino,

tenuto conto che il territorio della Repubblica di San
Marino gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto
italiano di Rimini-Miramare,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'aeroporto italiano di Rimini-Miramare potrà essere utilizzato per le esigenze di traffico civile internazionale tra l'Italia e San Marino in conformità delle disposizioni che saranno concordate dalle Parti Contraenti in un Protocollo aggiuntivo al presente Accordo.

Articolo 2

Il Protocollo di cui all'articolo 1 regolerà anche l'esercizio dei predetti servizi aerei internazionali volti a soddisfare le esigenze dell'utenza sanmarinese.

Articolo 3

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'aeroporto italiano di Rimini-Miramare assumerà la denominazione "Aeroporto Rimini/San Marino".

Il cambiamento della denominazione non comporta mutamento alcuno al regime di sovranità italiana.

Articolo 4

In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 5

1. Qualora una delle Parti Contraenti desideri modificare in tutto o in parte il presente accordo e/o il Protocollo aggiuntivo, potrà in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro 60 giorni dalla data di richiesta.
2. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti il Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente accordo.

Le modifiche al Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese raggiunte dalle Autorità aeronautiche delle due Parti.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo.

Il presente Accordo avrà termine sei mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello Scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a San Marino il 11 giugno 1990

Per il Governo della
Repubblica Italiana

F. De Michelis

Per il Governo della
Repubblica di San Marino

F. Schifani



7 Maggio 1997

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.

In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al più presto l'Accordo superando le difficoltà di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporre quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA.

Qualora il Suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.



S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 7 maggio 1997/1696 d.F.R.

Prot. n. 4857/DD/11

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.

In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al più presto l'Accordo superando le difficoltà di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporre quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA.

Qualora il Suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica.»

Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo sammarinese concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

S.E.
On.le Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
= ROMA =

**PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULL'UTILIZZAZIONE
DELL'AEROPORTO DI RIMINI-SAN MARINO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti), animati dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione dell'aeroporto internazionale di Rimini, tenendo in considerazione le disposizioni dell'Accordo in materia tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana stipulato in San Marino l'11 giugno 1990, convengono quanto segue:

Articolo 1

E' garantita l'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini-San Marino da parte di tutti i vettori aerei degli Stati riconosciuti dal Governo della Repubblica di San Marino e da quello della Repubblica Italiana, per il trasporto di passeggeri e merci, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.

Articolo 2

Gli aeromobili civili battenti bandiera sammarinese potranno utilizzare l'aeroporto di Rimini-San Marino come base di armamento nel rispetto delle disposizioni internazionalmente riconosciute per la sosta degli aeromobili negli aeroporti, nonché nelle zone destinate alle operazioni commerciali e in quella destinata allo stazionamento degli aeromobili in riparazione, in costruzione o in disarmo.

Gli aeroplani e gli equipaggi sammarinesi, durante l'attività nell'aeroporto, devono inoltre osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza dell'aeroporto emanate dalle Autorità aeronautiche italiane.

Articolo 3

La parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalità doganali, nel rispetto delle normative vigenti, per l'immediato inoltro delle merci in transito da e per la Repubblica di San Marino.

Articolo 4

L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Italiana, previa intese, facilita la messa a disposizione pluriennale, nel limite massimo consentito dalla legislazione italiana vigente, nell'ambito del sedime aeroportuale, di spazio per aerostazione passeggeri e scalo merci nonché di aree di parcheggio degli aeromobili, sia coperte che scoperte, di

grandezza sufficiente e dietro la corresponsione di un canone.

La Repubblica di San Marino avrà il diritto di applicare, per la parte di sua competenza, le tariffe relative alle operazioni aeroportuali dell'imbarco, sbarco, depositi, trasbordo e movimento dei passeggeri e delle merci, nonché ai diritti di atterraggio e decollo oltre che alle tasse di imbarco e sbarco passeggeri.

Articolo 5

Tenendo conto della particolare ubicazione dell'aeroporto e delle esigenze primarie dell'Aeronautica Militare, particolari limitazioni potranno essere adottate con riguardo all'attività commerciale di paesi non aderenti all'Unione Europea, alla NATO e/o Nazioni che abbiano motivi anche temporanei di ostilità nei confronti della Repubblica Italiana. Vincolante è in tal senso l'autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo italiano che potrà essere negato nei casi di cui sopra.

Articolo 6

Le autorità aeronautiche italo-sammarinesi, nello spirito dell'Accordo dell'11 giugno 1990, si consulteranno con modalità periodiche al fine di assicurare l'applicazione delle norme del presente Protocollo.

Articolo 7

Il presente Protocollo non pregiudica la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica di San Marino e dalla Repubblica Italiana.

Articolo 8

Il Governo della Repubblica di San Marino parteciperà alle spese per la realizzazione delle opere necessarie e al potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, nonché alla gestione dell'aeroporto di Rimini-San Marino.

Articolo 9

La validità del Protocollo è subordinata alla vigenza dell'Accordo in materia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia stipulato in San Marino l'11 giugno 1990. In ogni caso il presente Protocollo è valido per un periodo di quaranta anni, viene prorogato automaticamente di dieci anni in dieci anni, sempre che una delle Parti contraenti non ne notificchi la denuncia sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.


Articolo 10

Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 31 Marzo 2000, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino



Per il Governo della
Repubblica italiana





04237/DD/11

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

Prot. n. 742

L'Ambasciata d'Italia a San Marino presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ed ha l'onore di riferirsi al Protocollo sull'utilizzazione dell'Aeroporto di Rimini - San Marino, firmato a Roma il 31 marzo 2000, per proporre le seguenti precisazioni rispetto al testo del Protocollo medesimo:

- a) le Compagnie di proprietà sostanziale e controllo effettivo da parte della Repubblica di San Marino avranno la facoltà di operare liberamente gli scali sul territorio italiano per voli diretti da e per Rimini;
- b) tali Compagnie potranno effettuare voli per scali nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea da e per Rimini, nei limiti delle relative autorizzazioni che le competenti Autorità dei diversi Paesi dell'Unione stessa riterranno di concedere; le stesse Compagnie dovranno sottoporsi alle procedure di sicurezza previste per tutti i vettori, ovvero la predisposizione di un programma di sicurezza di compagnia - sottoposto all'approvazione dell'ENAC - come previsto dal Regolamento UE 2320/2002 e successive modifiche e dal Programma Nazionale di Sicurezza, nonché la predisposizione di controlli su passeggeri, posta e merci sulla base di quanto previsto dallo stesso Programma Nazionale di Sicurezza;
- c) in conformità alle disposizioni comunitarie sull'Applicazione dell'Articolo 1 del Protocollo, le Compagnie non saranno autorizzate ad introdurre nuovi prodotti tariffari o tariffe più basse di quelle che esistono per identici prodotti tariffari sui servizi aerei per il trasporto completamente all'interno della Comunità Europea;
- d) la competente Autorità italiana, in considerazione di quanto previsto agli articoli 3 e 4 del Protocollo citato, concederà ad una persona stabilita nella Comunità Europea, indicata dalla Repubblica di San Marino, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, l'autorizzazione a gestire, per conto della Repubblica di San Marino, un deposito doganale nell'ambito del sedime aeroportuale per lo stoccaggio e la lavorazione delle merci. La Repubblica di San Marino potrà effettuare servizi di manutenzione tecnica ordinaria o straordinaria su aeromobili, purché ciò non comprometta le esigenze di operatività e funzionalità dell'aeroporto, e nel rispetto degli standard di sicurezza. In particolare le imprese che effettuino interventi di manutenzione su aeromobili da trasporto pubblico immatricolati in uno Stato membro dell'Unione Europea devono essere in possesso di un Certificato di Approvazione emesso in accordo all'annesso II/Parte 145 del Regolamento della Commissione 2042/2003 e successive modifiche; inoltre, il personale impiegato da dette imprese deve soddisfare i requisiti della stessa Parte 145: in particolare chi certifica la riammissione in servizio degli aeromobili dopo manutenzione ("certifying staff") deve essere in possesso di un'appropriata Licenza di Manutentore Aeronautico, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea in accordo all'annesso III/Parte 66 del Regolamento della Commissione 2042/2003 e successive modifiche;

e) con riferimento ai collegamenti con territori di Paesi terzi extracomunitari, effettuati nel quadro del Protocollo citato in precedenza, la Parte sammarinese comunicherà, sessanta giorni prima dell'inizio formale dei negoziati o delle procedure di autorizzazione, le ipotesi di collegamento alla competente Autorità italiana.

La sopracitata Autorità italiana potrà entro trenta giorni dalla comunicazione esprimere il proprio dissenso. In tal caso si attiverà una Procedura congiunta al fine di valutare le implicazioni sull'ordinamento giuridico italiano o comunitario, nonché sulla politica aeronautica italiana. Ove una intesa congiunta non dovesse essere raggiunta, nessun nuovo servizio potrà essere istituito.

In casi particolari e sulla base di idonea informativa, i tempi previsti nei precedenti paragrafi potranno essere opportunamente ridotti.


I termini di attuazione del Protocollo saranno concordati, nel pieno rispetto anche della vigente normativa comunitaria, in sede di gruppo di lavoro previsto dall'art. 6 del Protocollo stesso, che si riunirà quanto prima possibile non appena entrato in vigore il Protocollo.

Qualora il Governo sammarinese concordi sulle precedenti proposte, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore di codesta Segreteria di Stato costituiranno un'intesa aggiuntiva del citato Protocollo sull'utilizzazione dell'Aeroporto di Rimini-San Marino, che avrà la stessa durata del Protocollo del 2000 e che entrerà in vigore alla stessa data del Protocollo cui si riferisce.

L'Ambasciata d'Italia a San Marino si avvale di questa occasione per rinnovare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino gli atti della sua più alta considerazione.

San Marino, 31 marzo 2009.




On.le Segreteria di Stato
per gli Affari Esteri della
Repubblica di San Marino



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 3866/DD/11

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ambasciata d'Italia e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 742 in data odierna del seguente tenore:

"L'Ambasciata d'Italia a San Marino presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ed ha l'onore di riferirsi al Protocollo sull'utilizzazione dell'Aeroporto di Rimini - San Marino, firmato a Roma il 31 marzo 2000, per proporre le seguenti precisazioni rispetto al testo del Protocollo medesimo:

- a) le Compagnie di proprietà sostanziale e controllo effettivo da parte della Repubblica di San Marino avranno la facoltà di operare liberamente gli scali sul territorio italiano per voli diretti da e per Rimini;
- b) tali Compagnie potranno effettuare voli per scali nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea da e per Rimini, nei limiti delle relative autorizzazioni che le competenti Autorità dei diversi Paesi dell'Unione stessa riterranno di concedere; le stesse Compagnie dovranno sottoporsi alle procedure di sicurezza previste per tutti i vettori, ovvero la predisposizione di un programma di sicurezza di compagnia - sottoposto all'approvazione dell'ENAC - come previsto dal Regolamento UE 2320/2002 e successive modifiche e dal Programma Nazionale di Sicurezza, nonché la predisposizione di controlli su passeggeri, posta e merci sulla base di quanto previsto dallo stesso Programma Nazionale di Sicurezza;
- c) in conformità alle disposizioni comunitarie sull'Applicazione dell'Articolo 1 del Protocollo, le Compagnie non saranno autorizzate ad introdurre nuovi prodotti tariffari o tariffe più basse di quelle che esistono per identici prodotti tariffari sui servizi aerei per il trasporto completamente all'interno della Comunità Europea;



Onorevole
Ambasciata d'Italia
SAN MARINO



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

- d) la competente Autorità italiana, in considerazione di quanto previsto agli articoli 3 e 4 del Protocollo citato, concederà ad una persona stabilita nella Comunità Europea, indicata dalla Repubblica di San Marino, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, l'autorizzazione a gestire, per conto della Repubblica di San Marino, un deposito doganale nell'ambito del sedime aeroportuale per lo stoccaggio e la lavorazione delle merci. La Repubblica di San Marino potrà effettuare servizi di manutenzione tecnica ordinaria o straordinaria su aeromobili, purchè ciò non comprometta le esigenze di operatività e funzionalità dell'Aeroporto, e nel rispetto degli standard di sicurezza. In particolare le imprese che effettuino interventi di manutenzione su aeromobili da trasporto pubblico immatricolati in uno Stato membro dell'Unione Europea devono essere in possesso di un Certificato di Approvazione emesso in accordo all'annesso II/Parte 145 del Regolamento della Commissione 2042/2003 e successive modifiche; inoltre, il personale impiegato da dette imprese deve soddisfare i requisiti della stessa Parte 145: in particolare chi certifica la riammissione in servizio degli aeromobili dopo manutenzione ("certifying staff") deve essere in possesso di un'appropriata Licenza di Manutentore Aeronautico, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea in accordo all'annesso III/Parte 66 del Regolamento della Commissione 2042/2003 e successive modifiche;
- e) con riferimento ai collegamenti con territori di Paesi terzi extracomunitari, effettuati nel quadro del Protocollo citato in precedenza, la Parte sammarinese comunicherà, sessanta giorni prima dell'inizio formale dei negoziati o delle procedure di autorizzazione, le ipotesi di collegamento alla competente Autorità italiana. La sopracitata Autorità italiana potrà entro trenta giorni dalla comunicazione esprimere il proprio dissenso. In tal caso si attiverà una Procedura congiunta al fine di valutare le implicazioni sull'ordinamento giuridico italiano o comunitario, nonché sulla politica aeronautica italiana. Ove una intesa congiunta non dovesse essere raggiunta, nessun nuovo servizio potrà essere istituito. In casi particolari e sulla base di idonea informativa, i tempi previsti nei precedenti paragrafi potranno essere opportunamente ridotti.

I termini di attuazione del Protocollo saranno concordati, nel pieno rispetto anche della vigente normativa comunitaria, in sede di gruppo di lavoro previsto dall'art. 6 del Protocollo stesso, che si riunirà quanto prima possibile non appena entrato in vigore il Protocollo.

Qualora il Governo sammarinese concordi sulle precedenti proposte, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore di codesta Segreteria di Stato costituiranno un'intesa aggiuntiva del citato Protocollo sull'utilizzazione dell'Aeroporto di Rimini-San Marino, che avrà la stessa durata del Protocollo del 2000 e che entrerà in vigore alla stessa data del Protocollo cui si riferisce.





REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

L'Ambasciata d'Italia a San Marino si avvale di questa occasione per rinnovare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino gli atti della sua più alta considerazione."

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha l'onore di comunicare l'assenso del Governo sammarinese su quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ambasciata d'Italia i sensi della più alta considerazione.



San Marino, 31 marzo 2009/1708 d.F.R.



000007 DDH1

Dipartimento Affari Esteri	
DG	
AP	
AE 52	X
AC	
CS	
CE	
02 SET. 2012	

Proc. n. 4209

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Onorevole Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e ha l'onore di notificare che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste per l'entrata in vigore del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sull'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini - San Marino firmato a Roma il 31 marzo 2000 e scambio di note aggiuntivo fatto a San Marino il 31 marzo 2009.

Conformemente all'art. 10, l'Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Segreteria di Stato per Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

San Marino, 30 dicembre 2011



On. le Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
Repubblica di San Marino



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

prot. n. 557/DD/11

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino ed ha l'onore di riferirsi all'entrata in vigore, il 3 gennaio 2012, del Protocollo sull'utilizzazione dell'Aeroporto di Rimini-San Marino, firmato a Roma il 31 marzo 2000 con scambio di note aggiuntivo fatto a San Marino il 31 marzo 2009.

Al riguardo questa Segreteria di Stato, nell'esprimere la soddisfazione da parte sammarinese per l'avvenuta piena operatività dell'importante strumento, rileva come il suddetto scambio di note aggiuntivo preveda che i termini di attuazione del Protocollo vengano concordati fra le autorità aeronautiche italo-sammarinesi "in sede di gruppo di lavoro previsto dall'art. 6 del Protocollo stesso, che si riunirà quanto prima possibile non appena entrato in vigore il Protocollo".

In considerazione di quanto sopra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri chiede pertanto di convocare in tempi ravvicinati un primo incontro di tale "gruppo di lavoro" in luogo e data da concordare anche per le vie brevi e, nel riservarsi di comunicare al più presto la composizione della delegazione sammarinese, resta in attesa di un cortese riscontro e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino i sensi della più alta considerazione.

AM

San Marino, 20 gennaio 2012/1711 d.F.R.

Onorevole
Ambasciata d'Italia
= SAN MARINO =

PG/cf